Assicurazione collettiva agevolata contro i danni da avversità atmosferiche Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia aderente alla Polizza Collettiva 2019
Prodotto: "Mancata resa a seguito di danni da avversità atmosferiche"

Data di realizzazione: febbraio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

L'assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Compagnia aderente alla Polizza Collettiva 2019

Valore ultimo bilancio d'esercizio 31 dicembre 2017 (in milioni di euro)

Compagnia	Capitale sociale	Riserve pa- trimoniali	Patrimonio netto	Requisito Pa- trimoniale di Solvibilità	Requisito Pa- trimoniale Minimo	Fondi Propri Ammissibili per SCR	Fondi Propri Ammissibili per MCR	Solvency ratio
ITAS Mutua	138	204	345	387	162	566	530	146%
Allianz spa	403	1462	2563	2377	1069	5126	5126	216%
Vittoria Assicurazioni	67	583	729	425	191	918	915	216%
AXA Italia	211	368	645	736	332	1016	1012	138%
Cattolica Assicurazioni	523	1.287	1.815	953	429	2.422	2.031	254%
SI Insurance (rif. Esercizio 2018)				22,4	5,6	83		370%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non sono previste ulteriori garanzie aggiuntive rispetto a quelle descritte nel Documento Informativo del prodotto assicurativo (DIP Danni).



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione di quanto descritto nel DIP Danni, valgono i seguenti limiti d'indennizzo (al netto di franchigia e scoperto):

- Polizza sulle rese avversità atmosferiche di frequenza (TIP. C):
 - Danni da sola Grandine e Venti forti: 80% per Partita;
 - Danni da Eccesso di neve e Eccesso di pioggia: 70% per Partita.
- Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali e di frequenza e fitopatia Peronospora della vite (TIP. B):
 - Danni da sola Grandine e Venti forti: 80% per Partita;
 - Danni diversi da Grandine e Venti forti: 70% per Partita;
 - Per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati Uva da Vino: 40% del Premio complessivo a carico del Contraente dei Certificati relativi al Prodotto "Uva da vino" della tipologia di polizza A e B.
- Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza, accessorie e fitopatia Peronospora della vite (TIP. A):
 - Danni da sola Grandine e Venti forti: 80% per Partita;
 - Danni diversi da Grandine e Venti forti: 70% per Partita;
 - Per tutti i Sinistri da Peronospora relativi ai certificati Uva da Vino: 40% del Premio complessivo a carico del Contraente dei Certificati relativi al Prodotto "Uva da vino" della tipologia di polizza A e B.

- Polizza sulle rese avversità atmosferiche catastrofali, di frequenza e accessorie (Ciliegie e piccoli frutti):
 - Tutti i danni: 70% della Resa assicurata per zona geografica omogenea;
 - Limite massimo di risarcimento aggregato provinciale: 200% dei premi imponibili complessivi riferiti al prodotto Ciliegie e piccoli frutti.

Il valore delle franchigie varia in funzione della cultura assicurata e del Comune di ubicazione del rischio.

Che obblighi ho?	Quali obblighi ha l'impresa?
Cosa fare in caso di sinistro?	 Denuncia di sinistro: Ad integrazione di quanto specificato nel DIP Danni, valgono i seguenti obblighi: non manomettere o alterare il prodotto danneggiato; mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale degli appezzamenti relativi alle produzioni assicurate ed il Fascicolo aziendale, nonché ogni documentazione atta a dimostrare la Resa assicurata. Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previsti enti/strutture convenzionate con l'Impresa. Gestione da parte di altre imprese: Non sono previste ulteriori Compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'indennizzo dovuto, l'Impresa provvede al pagamento dell'importo offerto entro 30 giorni dalla chiusura delle operazioni di quadratura della liquidazione con il contraente.

Quando e come de	vo pagare?
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non sono previsti casi in cui il l'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato.

Quando cominci	ia la copertura e quando finisce?
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.

Come posso disdire	e la polizza?
Ripensamento dopo la	Non è previsto il diritto di ripensamento dopo la stipulazione del contratto.
stipulazione	
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Prodotto rivolto agli agricoltori, così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile e che abbiamo i requisiti di accesso al contributo pubblico previsti dalla vigente PAC (politica agricola comunitaria), al fine di assicurare le produzioni agricole contro ai danni provocati dalle avversità atmosferiche espressamente indicate nel certificato di polizza.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione, a carico dell'assicurato, sono pari a 10% (al 31.12.2017) dei premi di polizza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?		
All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: Co.Di.Pr.A. – Via Kufstein, 2 – 38121 Trento; Fax: 0461 915893 – e-mail: info@codipratn.it I reclami devono contenere:	

	,
	a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza;
	c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei sog-
	getti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni
	documento utile per descrivere le circostanze.
	Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni
	dalla ricezione del reclamo.
	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quiri-
All'IVASS	nale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <u>ivass@pec.ivass.it</u> . Info su: <u>www.ivass.it</u> .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORI	TÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giu-
Mediazione	stizia, consultabile sul sito <u>www.giustizia.it</u> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
	La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in ma-
	teria di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione prevedono la facoltà di ricorso a procedure ar-
	bitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo
Altri sistemi	I, del Codice di Procedura Civile).
alternativi di	Dor la ricoluzione della liti transfrontaliare, il reglamente quenta il dominilia in Italia, nuò presen
risoluzione delle	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presen-
controversie	tare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero
	competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito inter-net:
	https://ec.europa.eu/info/fin-net.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il contratto agevolato, ai sensi dell'art. 21 comma 6 della legge 364/70 è esente da imposte.